



COMUNE DI GAMBARANA

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.13 DEL 18/12/2025

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI GAMBARANA AL 31 DICEMBRE 2024.

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Cattaneo Franco Alberto - Presidente	Sì
2. Rossi Cristina - Consigliere	Sì
3. Silvestrin Giuseppe Michele - Consigliere	Sì
4. Rigoni Bruno Claudio - Consigliere	Sì
5. Fea Alessandro Giuseppe - Consigliere	Giust.
6. Pollini Marina - Consigliere	Giust.
7. Cigallino Alessandro - Consigliere	Sì
8. Meneghini Luca - Consigliere	Sì
9. Pagani Daniele - Consigliere	Giust.
10. Rossi Michele Pietro - Consigliere	Giust.
11. Burato Andrea - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Equizi Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Cattaneo Franco Alberto** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI GAMBARANA AL 31 DICEMBRE 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, quali:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui alla disciplina del D.Lgs. n. 36/2023;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del predetto T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO di dover procedere alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del T.U.S.P. con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla Relazione Tecnica, allegata alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante, formale e sostanziale;

CONSIDERATO inoltre che l'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 prevede che entro il 31/12 debba essere stilata una ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati;

RILEVATO che nel caso di servizi affidati a società in house, suddetta relazione costituisce appendice alla relazione di cui al predetto art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTO che, per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete ricadenti nella disciplina del TUSP (...) la ricognizione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti quali enti di governo dell'ambito quali soggetti affidanti i relativi servizi;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

VISTO il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme volute dalla Legge;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2024 delle società in cui il Comune di Gambarana detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato;
5. Di disporre, infine, che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme volute dalla Legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI GAMBARANA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI GAMBARANA AL 31 DICEMBRE 2024.
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Gambarana, lì 18/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vidali Serena

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Gambarana, lì 18/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vidali Serena

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Cattaneo Franco Alberto

Il Segretario Comunale
Equizi Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 20 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/02/2026 al 19/02/2026 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Gambarana, lì 04/02/2026

Il Segretario Comunale
Equizi Massimo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 18/12/2025

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Gambarana, lì 18/12/2025

Il Segretario Comunale
Equizi Massimo